

L'ente analizza i risultati della riforma del 2012. Aliquota aumentata dell'1% ogni anno

Contributi soggettivi Eppi al 18%

Garantita, così, l'adeguatezza della pensione futura

Da quest'anno, il contributo soggettivo che i periti industriali iscritti all'Eppi, l'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dovranno versare annualmente sarà pari al 18%. Si tratta del risultato di un percorso che parte da lontano, e soprattutto dal principio che la previdenza ha il compito di garantire una pensione adeguata al tenore di vita che si attende chi ha versato i contributi.

Ma come è possibile raggiungere questo obiettivo nel sistema contributivo, che è stato introdotto in Italia solo nel 1995, e che regola la gestione delle casse di previdenza come l'Eppi?

In sostanza, ogni iscrit-

Il sistema contributivo, introdotto in Italia nel 1995, presenta dei rischi: in particolare, se la percentuale di versamento annuale è bassa, è stato calcolato che la pensione attesa può assicurare una percentuale tra ultimo reddito e pensione al massimo del 20%.

to all'Ente di previdenza accantona i contributi versati in un conto corrente previdenziale che si chiama «montante», e dunque i suoi contributi a tutti gli effetti non sono una forma di tassa, ma sono una forma di investimento, seppur non volontario, per arrivare ad una futura rendita. Al momento della pensione, quel conto corrente previdenziale viene aperto e viene trasformato, appunto, in un assegno pensionistico, applicando un numero a cui gli esperti hanno dato il nome di «coefficiente di trasformazione». Questo coefficiente tiene conto della reale aspettativa di vita a 65 anni e permette che la pensione sia costituita dal risparmio accantonato dal singolo lavoratore. In inglese, si dice che in questo caso si ottiene una pensione «pay as you go», che possiamo tradurre grosso modo con pensione «fai-da-te», in cui scegli quanto versare e ottieni quanto hai risparmiato.

Ma il «metodo contributivo» ha però un rischio: se la percentuale di versamento annuale è bassa, è stato calcolato che la pensione

La riforma Eppi del 2012

Anno	I tassi di risparmio introdotti
2012	11%
2013	12%
2014	13%
2015	14%
2016	15%
2017	16%
2018	17%
2019	18%

attesa può assicurare una percentuale tra ultimo reddito e pensione al massimo uguale al 20%.

In Eppi la questione non è passata inosservata, e sin dagli anni 2000 si è dibattuto per affrontare il problema e trovare delle soluzioni. Da una parte infatti vi è il dovere dell'ente di raggiungere l'obiettivo, sancito nella Carta costituzionale, di assicurare «mezzi adeguati» dopo il «ritiro dal lavoro»: dunque il diritto ad una pensione dignitosa che rispecchi le aspettative maturate dell'iscritto. Dall'altra parte, vi era il diritto degli iscritti per cui una eventuale riforma relativa all'aumento del contributo soggettivo non gravasse eccessivamente sulle loro finanze, in particolar modo in un momento storico in cui il sistema Europa attraversava un'importante crisi economica.

Dopo un lungo percorso, ecco che venne introdotta nel 2012 la riforma dell'Eppi, con lo scopo di individua-

Per ovviare a questo problema, dopo un lungo percorso, ecco che venne introdotta nel 2012 la riforma dell'Eppi, con lo scopo di individuare le soluzioni migliori per giungere, almeno in prima istanza, ad un rapporto tra ultimo reddito e pensione pari a circa il 35%.

re le soluzioni migliori per giungere, almeno in prima istanza, ad un rapporto tra ultimo reddito e pensione da destinare ad ogni iscritto pari a circa il 35%.

Come si sostanzia questa riforma? La decisione degli organi dell'Ente di previ-

denza fu quella di aumentare in maniera progressiva l'aliquota del contributo soggettivo di 1 punto percentuale all'anno, fino a raggiungere, nel 2019, la quota del 18%. Ecco allora che oggi, dopo otto anni di aumenti (si veda tabella in pagina), e certamente qualche sforzo da parte degli iscritti all'Eppi, il traguardo è stato raggiunto: i liberi professionisti iscritti, se regolari e con 35 anni di

contributi versati, potranno vedersi una pensione che raggiungerà un importo pari a circa il 35% dell'ultimo reddito.

I periti industriali iscritti all'Eppi, hanno poi la possibilità di accantonare volontariamente ancora di più, fino ad arrivare alla quota del 26% del proprio reddito. Accanto a questa possibilità, l'Ente ha anche previsto agevolazioni per gli iscritti con bassi redditi che vengono, poi, ricalcolate annualmente. Ad esempio, nel caso in cui il reddito prodotto nell'anno sia inferiore a circa 10.000 €.

Considerando poi che i soldi accantonati con questa modalità sono interamente deducibili dal reddito, più si è versato per la propria previdenza, maggiore sarà il taglio delle tasse e, quindi, maggiore sarà il vantaggio fiscale.

In realtà, la riforma «delle aliquote» non fu che il primo passo, paradossalmente il più semplice, di uno stile di gestione delle risorse fi-

nanziarie dell'Eppi sempre più consapevole e orientato ad un sostegno a lungo termine degli iscritti. L'Ente di previdenza sta, infatti, da anni facendo la sua parte nell'assicurare non solo un servizio pensionistico di qualità, ma anche un sistema di tutele e garanzie sempre più completo: il sistema di welfare dell'Eppi, che va dal servizio di check up annuale offerto gratuitamente a tutti gli iscritti, fino ad agevolazioni importanti su prestiti bancari e carte di credito. Sul sito dell'Eppi www.eppi.it sono disponibili tutte le ulteriori informazioni utili.



Pagina a cura
DELL'UFFICIO STAMPA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E DELL'ENTE DI PREVIDENZA
DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
www.cnpi.it - www.eppi.it

Designer e fisici nell'albo dei periti

No al riconoscimento di nuove attività soggette alla regolamentazione delle professioni non ordinarie quando, per tali attività, esistono già i relativi albi di riferimento. Duplice lo spunto per ribadire, ancora una volta, la necessità di distinguere settori di attività tra professioni regolamentate e non. Il primo è relativo alla recente ipotesi di costituire un elenco ministeriale che possa ospitare i soggetti con laurea triennale o quinquennale in design con l'obiettivo, dice il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, di dare maggiore visibilità a questi soggetti che non avrebbero un albo professionale di riferimento nel quale poter trovare un'adeguata collocazione. Il secondo, invece, è riferito alla formazione e alle relative competenze della professione del fisico. Due figure distinte con percorsi formativi differenti che, però, si dimentica possano entrambi trovare spazio nell'albo dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Sono, infatti, quasi vent'anni, che le norme hanno previsto per laureati in design, così come per quelli in fisica, la possibilità di iscriversi all'ordine dei periti Industriali e periti industriali laureati, con le relative competenze professionali che la legge gli attribuisce. Un principio ora ancor più valido, considerando che dal 2021, ai sensi della legge 89/2016, nell'albo di categoria potranno avere accesso solo i soggetti con laurea almeno triennale.

Ecco perché secondo il Consiglio nazionale è ancora più illogico avviare - come ha fatto l'Uni, l'Ente italiano di normazione - un'inchiesta pubblica sulla professione di designer includendola tra le attività soggette a quel tipo di regolamentazione, al pari delle professioni non regolamentate ex lege 4/2013. O per lo stesso principio far riferimen-

to alla Norma tecnica «Uni 11683:2017: attività professionali non regolamentate - fisico professionista - requisiti di conoscenza, abilità e competenza» per la professione del fisico. L'iscrizione di un laureato in design o di un fisico all'albo - dopo il superamento dell'esame di abilitazione - garantisce così la possibilità di spendersi in un mercato legato al design del prodotto e della comunicazione nel primo caso, oppure occuparsi della progettazione di impianti fotovoltaici o delle diagnosi energetiche degli edifici, con competenze che solo l'iscrizione ad un albo professionale può offrire e che restano collegate agli obblighi posti a garanzia della collettività (la formazione continua, l'assicurazione R.c. professionale e il rispetto di un codice deontologico).

Per tutte queste ragioni le due professioni sono professioni regolamentate dallo Stato e, come tale vanno considerata quale attività professionali a competenze specifiche e riservate ex art. 2229 cod. civ. alla professione del perito industriale. «Continuare a perpetuare azioni di questo tipo», dice il Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, «così come creare un apposito elenchi rischia non solo di creare inutili sovrapposizioni, ma soprattutto di generare confusione rispetto a un'utenza che cerca profili sempre più specializzati e che, in questo modo, farebbe fatica a identificare il professionista più adeguato e qualificato alle proprie necessità. Proprio alla luce di tutto questo, chiediamo al legislatore un sollecito incontro per approfondire il tema, contribuire alla corretta riconoscibilità della professione e collaborare, come sempre, con la Pubblica amministrazione per il bene comune del paese».